



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI – C.I.S.S.-OSSOLA

#####

STATUTO

#####

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

1. I Comuni aventi sottoscritto la Convenzione a cui il presente Statuto viene allegato convengono di costituirsi in Consorzio, dotato di personalita' giuridica, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito: T.U.E.L.) nonche' ai sensi della L.R. 1/2004 e s.m.i., recante "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", per i fini indicati nella succitata Convenzione.

ART. 2 - DENOMINAZIONE

1. Il Consorzio e' denominato "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali", siglabile "C.I.S.S.-Ossola", avente sede in Domodossola, Via Mizzoccola 28.
2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha facolta' di disporre, con provvedimento motivato, la variazione della sede, dandone adeguato preavviso agli Enti aderenti.

ART. 3 - FINI

1. Il Consorzio si prefigge di esercitare le funzioni ed effettuare e le attività di natura sociale ed assistenziale a favore di minori, disabili, anziani ed altri soggetti in difficolta' socioeconomica e/o a rischio di emarginazione, come previsti dalla L.R. 1/2004 e da eventuali successive integrazioni o modificazioni della stessa, nella forma associata prevista dall'art. 9 della citata L.R., come maggiormente dettagliato nelle premesse alla Convenzione istitutiva.
2. Il Consorzio fa propri gli obiettivi ed i principi ispiratori di cui all'art. 2 della succitata L.R., ivi compresi, nei limiti delle proprie competenze, quelli connessi alle attività di prevenzione di cui all'art. 1 della medesima L.R. .

ART. 4 - DURATA - RECESSO - NUOVE ADESIONI

1. La durata del Consorzio, le nuove adesioni, le modalita' di recesso e quant'altro concerne la modifica del negozio di fondazione sono previste da specifici articoli della Convenzione.

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 5 - ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:

- * l'Assemblea
- * il Consiglio di Amministrazione
- * il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- * il Direttore

ART. 6 - ASSEMBLEA - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea e' l'Organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione dei Comuni che lo compongono.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attivita' dei vari Organi di cui all'art. 5 .
3. Il Presidente dell'Assemblea è scelto fra i suoi Componenti.
4. L'elezione del Presidente dell'Assemblea avviene con votazione a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Comuni aderenti e delle quote di rappresentanza. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta, nella seconda votazione sara' sufficiente la maggioranza dei Comuni presenti e delle relative quote di rappresentanza, purché partecipino alla votazione la maggioranza dei componenti dell'Assemblea. Qualora non sia raggiunta neppure detta maggioranza alla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza dei Comuni presenti, indipendentemente dalle quote rappresentate. Se necessario si procederà infine al ballottaggio fra i due candidati risultati più votati nella terza votazione. Per tutta la presente procedura di elezione prevale, in caso di parità, il candidato più anziano di età e resta sempre fermo il vincolo del numero legale per la validità della seduta.
5. Con le stesse modalità di cui al comma precedente l'Assemblea nomina un Vice-Presidente dell'Assemblea, scelto fra i suoi Componenti, che sostituisce il Presidente dell'Assemblea in caso di assenza od impedimento. In via subordinata il Presidente dell'Assemblea è sostituito dal componente più anziano di età.
6. Il Presidente dell'Assemblea ed il Vice-Presidente dell'Assemblea durano in carica quattro anni e sono revocabili con le stesse procedure previste per i Componenti del C.d.A. , con applicazione, per quanto compatibile, dell'art. 52, comma secondo, primo capoverso, del T.U.E.L..
7. Il Presidente e il Vice-Presidente dell'Assemblea decadono automaticamente dalla carica qualora cessino di essere Componenti dell'Assemblea.

ART. 7 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea e' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio.
2. Il Sindaco puo' delegare la rappresentanza nell'Assemblea ad un Assessore o ad un Consigliere comunale in carica. La delega deve essere rilasciata per iscritto e deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea. La delega puo' essere permanente ed in tal caso ha valore sino a revoca per iscritto da parte del Sindaco.
3. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione.

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea e' convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, quinto comma. Il Presidente ne formula l'ordine del Giorno e ne firma i relativi verbali unitamente al Segretario.
 2. L'Assemblea si riunisce di regola in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo. Puo' essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su deliberazione di richiesta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno un quinto dei suoi Componenti. Nei due ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'Ordine del giorno le questioni richieste.
 3. Gli avvisi di convocazione, unitamente all'Ordine del giorno, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e possono altresì contenere le analoghe indicazioni inerenti l'eventuale seconda convocazione.
 4. Gli avvisi devono essere recapitati o trasmessi a mezzo PEC o fax alla sede municipale di ciascun Comune aderente al Consorzio, con indicazione di pubblicarne una copia all'Albo, :
 - * almeno dieci giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie;
 - * almeno tre giorni prima della seduta nelle sessioni straordinarie;
 - * almeno 24 ore prima della seduta nei casi di convocazione urgente.
- L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, con le stesse modalità, anche ai membri del C.D.A., al Segretario, al Direttore, al Revisore dei Conti. Copia dell'avviso di convocazione viene affissa all'Albo dell'Ente e presso le sedi di attività del medesimo.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche ed il Presidente cura all'uopo la diffusione, anche a mezzo stampa, dell'Ordine del Giorno.
 6. Non e' pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.
 7. Per la validita' della seduta di prima convocazione e' necessaria la presenza dei rappresentanti di almeno meta' dei Comuni aderenti, detentori di almeno la meta' delle quote di partecipazione.
 8. In caso di seduta deserta l'Assemblea puo' deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza dei rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni, detentori di almeno un terzo delle quote di partecipazione.
 9. La documentazione inerente l'Assemblea sara' depositata presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Componenti dell'Assemblea, almeno tre giorni prima della seduta di prima convocazione, salvo i casi di convocazione urgente.

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessita' ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.
2. In particolare compete all'Assemblea:
 - a) nominare, nel suo seno, il Presidente dell'Assemblea ed il Vice-Presidente dell'Assemblea;
 - b) nominare il Presidente ed il Vice-Presidente del Consorzio e gli altri Componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) pronunciare le decadenze dei Componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto;
 - d) nominare il Revisore dei conti;
 - e) approvare i programmi socioassistenziali ed i criteri per la loro attuazione, approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni ed i conti consuntivi nonché le spese pluriennali nei limiti di cui al T.U.E.L.;
 - f) deliberare la contrazione di mutui ed i piani finanziari;
 - g) approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio immobiliare consortile;
 - h) stabilire criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i) accettare nuove adesioni al Consorzio e determinarne le condizioni;
 - l) approvare atti a contenuto regolamentare, che hanno effetti ricadenti sulle Amministrazioni comunali, destinati ad operare anche nell'ordinamento generale.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Alle Deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla Legge per le Deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene a istruttoria, forma e modalita' di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre meta' dei Comuni presenti e votanti e di oltre meta' delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta dai Comuni presenti e votanti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi, dalla Convenzione o dallo Statuto. I Componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, salvo che si allontanino dall'aula prima della votazione, ma non nel numero dei votanti.
3. L'Assemblea approva a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote rappresentate il Regolamento dell'Assemblea e le relative modifiche. Ai sensi dell'art. 16 u.c. della Convenzione istitutiva, nelle more dell'elaborazione di un nuovo ordinamento normativo si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti approvate dalla Assemblea dell'Associazione dei Comuni, dalla U.S.S.L. o dalla U.S.L. o, in mancanza, quelle del Comune sede del Consorzio.
4. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facolta' discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualita' soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da quest'ultima svolta.
5. Nelle votazioni segrete a ciascun rappresentante sono consegnate:
 - * per la votazione relativa alla maggioranza per quote: tante schede di votazione quante sono le sue quote di partecipazione, riportate da millesimi a centesimi e con arrotondamento per eccesso all'unita', come precisate nella Tabella all'uopo allegata alla Convenzione istitutiva del Consorzio, annualmente aggiornata con Deliberazione dell'Assemblea.
 - * per la votazione relativa alla maggioranza dei presenti: una scheda, di diverso colore da quella utilizzata nella votazione per quote.
6. Nelle votazioni per quote ogni Ente consorziato ha comunque diritto ad almeno un voto, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla connessa quota di partecipazione.

7. Si procede a designazione degli scrutatori per le votazioni di nomina o concernenti specifiche persone e negli altri casi in cui lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea o lo richiedano almeno un terzo dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea designa all'uopo fra i presenti i due componenti più giovani di età ed il più anziano di età, escluso il Presidente dell'Assemblea.
8. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto ma con facoltà di intervenire al dibattito, il Presidente ed i Componenti del C.D.A., il Revisore dei Conti, il Direttore e il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

ART. 11 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di n. 6 Consiglieri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente garantendo la presenza di entrambi i generi.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.
3. I candidati devono possedere i requisiti per l'elettorato attivo, da attestarsi con autocertificazione presentata prima della votazione, che può specificare anche eventuali competenze tecniche o amministrative, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Enti o aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.
4. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene con votazione a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Comuni aderenti e delle quote di rappresentanza. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta, nella seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza dei Comuni presenti e delle relative quote di rappresentanza, purché partecipino alla votazione la maggioranza dei componenti dell'Assemblea. Qualora non sia raggiunta neppure detta maggioranza, dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza dei Comuni presenti, indipendentemente dalle quote rappresentate. Per tutta la presente procedura di elezione prevale, in caso di parità, il candidato più anziano di età e resta sempre fermo il vincolo del numero legale per la validità della seduta.
5. L'elezione del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene con le medesime procedure sopra descritte per l'elezione del Presidente.
6. L'elezione dei restanti quattro Componenti del Consiglio di Amministrazione avviene con successiva unica votazione a scrutinio palese, con la presenza della maggioranza dei componenti dell'Assemblea, nella quale ogni Comune esprime un voto, indipendentemente dalle quote rappresentate, limitato ad una sola preferenza al fine di garantire comunque la rappresentatività.
7. Fra i Componenti eletti con la votazione di cui al precedente comma è garantita la presenza di : due rappresentanti, proposti da uno o più Comuni, appartenenti a Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti e da due rappresentanti, proposti da uno o più Comuni, appartenenti a Comuni con popolazione inferiore ai 3000.
8. Indipendentemente dai voti riportati deve essere garantita la presenza dei due generi.
9. Nella votazione di cui ai precedenti tre commi a parità di voti prevale il più anziano di età'.
10. I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un quadriennio e, comunque, fino alla nomina dei loro successori.
11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile una sola volta consecutivamente nella medesima carica o in quella di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.
12. Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile una sola volta consecutivamente nella medesima carica o in quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
13. I membri del Consiglio di Amministrazione che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il quadriennio vengono sostituiti dall'Assemblea consortile con altri membri in possesso dei requisiti previsti al comma 3 del presente articolo; in tal caso le funzioni sono esercitate limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
14. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dall'Assemblea.

ART. 12 - INCOMPATIBILITA'

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione gli Amministratori in carica presso Enti locali del territorio di riferimento, i Dirigenti dell'ASL del territorio di riferimento, coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercitanti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.
2. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi del T.U.E.L.
3. Nei casi suesposti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a presentare immediatamente le dimissioni dalla carica; in carenza la decadenza viene dichiarata dall'Assemblea, anche su proposta di un qualunque amministratore del Consorzio o di un Ente consorziato.

ART. 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, per i fini statutari del Consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente o del Direttore.
2. Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:
 - a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri organi;
 - b) riferire all'Assemblea in relazione alla propria attività ed ai progetti e programmi in essere;
 - c) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
 - d) stipulare con la A.S.L. gli accordi inerenti le attività a rilievo sanitario e per il coordinamento fra gli interventi sanitari e quelli socioassistenziali;
 - e) stipulare con organizzazioni di volontariato accordi per la gestione di specifiche attività;
 - f) approvare eventuali tariffe ordinarie dei servizi e quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti, sulla base di criteri stabiliti dall'Assemblea;
 - g) approvare regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
 - h) adottare in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio, che dovranno essere ratificate da parte dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - i) adottare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, altri provvedimenti motivati su materie di competenza dell'Assemblea, nei limiti di cui all'art. 42 u.c. del T.U.E.L. e s.m.i., da ratificarsi da parte di detto Organo entro sessanta giorni, a pena di decadenza.

ART. 14 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CDA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Qualora si verificasse la parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente ordinariamente in base alle esigenze o a richiesta di almeno quattro Consiglieri.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse intervengono, senza diritto di voto, il Direttore ed il Segretario.
6. Alle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla Legge, in ordine a istruttoria, forme e modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 15 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del Consorzio.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione, fissando l'ordine delle discussioni;
- b) rappresenta l'Ente e può stare in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi, come attore e come convenuto;
- c) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- d) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, firmandone le relative Deliberazioni in unione al Segretario;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- f) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- g) può delegare le sue competenze, per singole materie o più affari, ad uno o più componenti del Consiglio;
- h) adotta, in casi straordinari di necessità ed urgenza, provvedimenti motivati su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando ciò non sia vietato dalla legge, da ratificarsi da parte di detto Organo entro dieci giorni, a pena di decadenza.
- i) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dell'Ente e sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni.

ART. 16 - VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente e, in via subordinata, dal più anziano di età fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 - DIRETTORE

1. Spetta al Direttore la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti ed in conformità al principio di cui all'art. 107 del T.U.E.L., per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano all'Assemblea, al Presidente del C.D.A. ed al C.D.A. mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano al Direttore tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalle leggi o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o che non rientrano tra le funzioni del Segretario.

3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in seguito a pubblico concorso, con l'osservanza delle norme vigenti. Il posto di Direttore può essere coperto mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge e dal Regolamento inerente le assunzioni del personale.

4. In particolare il Direttore:

- a) esegue le deliberazioni degli Organi collegiali;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del

conto consuntivo;

d)interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

e)adotta gli atti di amministrazione e gestione del personale ed i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficacia dell'apparato dell'Ente;

f)formula e sottoscrive i pareri di regolarità tecnica sugli atti dell'Ente;

g)irroga i provvedimenti disciplinari;

h) adotta gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e firma, unitamente al Responsabile del Servizio finanziario, gli ordinativi di incasso e di pagamento;

i)firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio.

l) presiede le commissioni di gara o di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;

m) stipula i contratti;

n) adotta provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

o) rilascia e sottoscrive attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

5. Il Direttore è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

CAPO III

PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio si applicano le norme vigenti in materia di responsabilità per gli amministratori degli enti locali.

2. Il Consorzio assicura l'assistenza legale ai Componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

3. I Componenti degli Organi Collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dall'interessato.

ART. 19 - RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi o sospesi dalla carica nei casi e con le forme previste dalla legge.

ART. 20 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Consiglio di Amministrazione o singoli componenti di esso possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta dai Componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno due quinti dei Comuni partecipanti al Consorzio ed almeno due quinti delle quote di partecipazione.
2. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. La mozione viene approvata con votazione per appello nominale se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti e delle quote consortili.
4. L'Assemblea provvede, di norma nella medesima seduta, alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli Componenti revocati, con le modalità di cui al presente Statuto.

ART. 21 - RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 22 - TRASPARENZA

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione dell'organo competente che ne vieti temporaneamente o definitivamente l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, organizzazioni o imprese.
2. E' riconosciuto a chiunque ne abbia interesse, a tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Il Consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza, ove ritenute idonee, anche le moderne tecniche di comunicazione.
4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, è assicurato l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di Volontariato ed alle associazioni, con le modalità e nei limiti fissati dal Direttore in base a disposizioni generali impartite dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consorzio esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le sue funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

ART. 23 - ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Gli atti degli Organi dell'Ente per i quali la legge, la Convenzione, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", presso la sede del Consorzio.
2. Un elenco di tutti gli atti deliberativi assunti dal Consiglio di Amministrazione viene trasmesso ai Comuni consorziati prima dell'affissione all'Albo, ai sensi delle vigenti normative sul controllo degli atti.
3. I Componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché gli Amministratori

comunali degli Enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del mandato, salvi i limiti posti dalla legge.

4. I suddetti soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge .

5. In relazione alle norme progressivamente emanate si provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente degli Atti per i quali ciò risulterà dovuto.

ART. 24 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

1. Al Consorzio si applicano le norme di cui al T.U.E.L. ed alla Legge 7.8.90 n. 241 e s.m.i., concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso

2. L'Assemblea istituisce forme di consultazione anche permanente degli utenti e delle associazioni di volontariato, ai sensi art. 19 L. 328/2000.

3. Nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività e' garantita la consultazione dei dipendenti del Consorzio, i quali hanno facoltà di presentare proposte e osservazioni in merito.

4. Il Consorzio si impegna inoltre ad assicurare che alle richieste di informazione ed ai reclami dei cittadini sia data risposta scritta nel termine di giorni trenta dal ricevimento, anche a mezzo telefax od e-mail, ed altresì a promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o ad incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 25 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

2. L'attività gestionale viene svolta - nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti - dal Direttore, coadiuvato dal personale del Consorzio.

3. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi di Amministrazione, mentre la dirigenza e' direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

ART. 26 - PERSONALE

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e dall'apposito Regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

2. Lo stato giuridico e normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle Leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali per il personale degli Enti locali, dallo Statuto e dai regolamenti del Consorzio.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti consorziati o di altri Enti pubblici, mediante comando o distacco e previo consenso delle Amministrazioni interessate.

ART. 27 - SEGRETARIO

1. Con apposita Deliberazione il C.d.A. nomina il Segretario dell'Ente, previo mandato dell'Assemblea.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni del Direttore dell'Ente e inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del C.d.A. e ne cura la verbalizzazione; la materiale verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea può essere delegata dal Segretario ad altro dipendente dell'Ente;
 - b) qualora non esista o sia assente o impedito il responsabile del servizio finanziario, esprime il parere di regolarità contabile nei casi previsti dalla legge;
 - c) qualora sia assente o impedito il Direttore, esprime il parere di regolarità tecnica nei casi previsti dalla legge;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente del C.d.A. o dal C.d.A.;
4. Le funzioni di Segretario del Consorzio possono essere affidate, con apposita Deliberazione del C.d.A., al Direttore.

CAPO V

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 28 - CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione del Consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del Bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.

ART. 29 - PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito dal capitale di dotazione, da trasferimenti di altri Enti e da acquisizioni successive.
2. I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme vigenti.

ART. 30 - CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il capitale di dotazione è costituito dai beni immobili e dai beni mobili eventualmente trasferiti in proprietà al Consorzio da parte degli Enti consorziati o da altri Enti pubblici o da Enti e soggetti privati nonché dai fondi liquidi assegnati da detti soggetti.

ART. 31 - MEZZI FINANZIARI

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:

- quote di partecipazione degli Enti consorziati;
- conferimenti disposti dalla Regione, ivi compresi gli incentivi previsti per la gestione associata
- trasferimenti dal Fondo Sanitario Nazionale, direttamente o per il tramite di Regione e A.S.L., per quanto attiene le attività socioassistenziali a rilevanza sanitaria, secondo le vigenti normative;
- eventuali trasferimenti da altri Enti pubblici o da Enti e soggetti privati, in connessione alle attività del Consorzio;
- entrate derivanti dall'applicazione di tariffe e quote di compartecipazione a carico degli utenti.

ART. 32 - BILANCIO

1. Il Bilancio di Previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato annualmente, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.

2. Il Bilancio di Previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

ART. 33 - RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

1. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del Bilancio di Previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'Ente.

2. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario sia di carattere straordinario.

ART. 34 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Il Rendiconto della gestione del Consorzio, contenente il preventivo parere del Revisore dei Conti, è approvato dall'Assemblea entro la scadenza prevista dalle norme vigenti.

2. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione e per il ripiano da parte degli Enti consorziati.

3. L'Ente adotta un apposito Regolamento di contabilità.

ART. 35 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 36 - REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è nominato a maggioranza assoluta degli Enti consorziati e delle quote, con votazione a scrutinio palese. Viene scelto tra i nominativi inseriti nell'elenco dei Revisori dei Conti pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno fatte salve eventuali modifiche normative in materia
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
3. La legge stabilisce modalità di revoca e decadenza del Revisore, nonché le sue competenze.
4. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza e può essere confermato per una sola volta.

CAPO VI NORME FINALI

ART. 37 - FUNZIONI NORMATIVE

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. Le variazioni ed integrazioni al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Componenti e di due terzi delle quote dei Comuni aderenti al Consorzio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la proposta è approvata se ottiene per due volte, in differenti sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti e delle quote dei Comuni aderenti al Consorzio. L'atto di variazione dello Statuto viene affisso all'albo per almeno trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dall'inizio dell'affissione.
3. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
4. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni dopo l'adozione della deliberazione e per ulteriori quindici giorni una volta intervenuta l'esecutività della deliberazione stessa.
5. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 38 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.